



Comune di
Monte Carasso

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO PATRIZIALE
DI MONTE CARASSO

EDIZIONE 01.10
REG.ACQPATRIZIALE

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MONTE CARASSO

■ visto il messaggio municipale n. 419 del 15 aprile 2010

d e c r e t a:

Art. 1

Organizzazione Il comune provvede all'amministrazione dell'acquedotto, alla fornitura ed alla distribuzione dell'acqua potabile per uso pubblico e privato, alle condizioni di questo regolamento.

Art. 2

Competenze Le competenze del municipio per l'acquedotto si estendono a tutte le captazioni, canalizzazioni e fontane, conformemente al piano ufficiale e relativi aggiornamenti.
In particolare è compito del municipio provvedere al regolare funzionamento dell'impianto.
Le mansioni di sorveglianza sono affidate al municipio.

Art. 3

Fontane pubbliche Le fontane pubbliche possono venir usate esclusivamente per attingervi l'acqua e per abbeverarvi il bestiame. E' vietato lavare nelle fontane pubbliche, lordare o inquinare l'acqua delle stesse.

Art. 4

Allacciamenti privati Il municipio consentirà gli allacciamenti privati a condizione che la capacità di erogazione dell'acquedotto lo permetta e se non vi ostano alte difficoltà.

Art. 5

Domanda di concessione La domanda di concessione deve essere presentata al municipio con le seguenti condizioni:

- a) la natura dell'immobile dove viene eseguito l'impianto ed il relativo numero di mappa
- b) la natura ed il numero dei rubinetti
- c) il punto desiderato d'attacco alla tubazione principale e quelle d'introduzione nello stabile e ciò mediante schizzo planimetrico
- d) le generalità dell'installatore incaricato dell'esecuzione dei lavori.

Art. 6

***Condizioni per
l'ottenimento della
concessione***

La fornitura di acqua per uso agricolo ha la priorità su qualsiasi altra. Il municipio ha la facoltà di limitare o rifiutare la concessione quando il previsto allacciamento potrebbe pregiudicare il normale funzionamento dell'acquedotto.

Art. 7

Contratto

La concessione è subordinata alla stipulazione di un contratto tra il municipio ed il proprietario di uno stabile.
Le prescrizioni di questo regolamento sono parte integrante del contratto che avrà durata di un anno e si riterrà rinnovato tacitamente per uguale periodo se non disdetto ad una delle parti contraenti tre mesi prima della scadenza.
I trapassi di proprietà dovranno essere notificati al municipio da parte del vecchio proprietario il quale rimane garante per il pagamento della tassa fino al momento in cui verrà stipulato il contratto con il nuovo abbonato.

Art. 8

Istallatori

Tutti gli impianti d'allacciamento e relative modifiche possono essere effettuati solo da installatori ritenuti idonei dal municipio e devono essere eseguiti secondo le regole dell'arte giusta le norme vigenti.

Art. 9

***Allacciamento alla
tubazione principale***

L'attacco alla condotta principale deve essere fatto alla presenza di un delegato del municipio. Gli impianti devono essere costruiti in modo che siano protetti dal gelo o da altri agenti esterni: le tubazioni devono essere poste alla profondità minima di 70 cm.

Art. 10

***Spese di
allacciamento***

Le spese di allacciamento alle tubazioni principali sono integralmente a carico dell'abbonato.
Le tubazioni private rimangono di proprietà dell'abbonato il quale ne dovrà curare la regolare manutenzione. Il municipio può decretare il riscatto di reti private.

Art. 11

Collaudo

Ogni impianto o modifica potrà essere messo in attività solo dopo l'avvenuto collaudo da parte del municipio.
L'impianto sarà sottoposto alla necessaria pressione e ne dovrà risultare la tenuta ermetica dell'impianto.
Qualora risultassero dei difetti o fossero necessarie ulteriori prove, il Patriziato non si assume responsabilità per le relative spese.

Art. 12

***Interruzioni o
limitazioni di
erogazione d'acqua***

La limitazione o l'interruzione dell'erogazione di acqua dipendenti da esigenze di manutenzione, da modifica degli impianti o da casi di forza maggiore, non danno diritto all'utente di esigere indennizzi di sorta.

Le interruzioni verranno preavvisate agli utenti. Si richiama il tassativo divieto di mantenere collegati ai rubinetti tubi pescanti in acque impure e liquami agricoli, onde evitare l'aspirazione degli stessi negli impianti con gravi conseguenze per la potabilità dell'acqua e salute pubblica.

Ogni allacciamento deve essere munito, dopo l'organo di interruzione, di una volta di ritenuta che impedisca ritorni d'acqua in rete¹.

Art. 13

***Modalità di
erogazione***

L'erogazione dell'acqua ha luogo nel seguente modo:

- a) a deflusso continuo, limitato per quanto concerne le fontane pubbliche, riservate eventuali disposizioni di emergenza del municipio.
- b) a deflusso intermittente, con rubinetti per ogni altro uso
- c) per i gabinetti sono ammessi solo i tipi a cassetta.

Art. 14

Divieti

Nessun getto d'acqua può servire a scopo diverso da quello riconosciuto dal municipio e per il quale viene pagata la tassa relativa. E' severamente vietato lasciare defluire l'acqua senza plausibile scopo.

Art. 15

Accesso ai locali

Gli incaricati del municipio hanno libero accesso alle proprietà private provviste di impianto d'acqua potabile allo scopo di controllare il normale funzionamento degli impianti privati.

Art. 16

Idranti

La rete degli idranti può essere usata esclusivamente per lo spegnimento di incendi.

In casi eccezionali il municipio può concedere un uso diverso.

Art. 17

Contravvenzioni

Le contravvenzioni al presente regolamento, le manomissioni alle condutture, ai rubinetti di chiusura, alle fontane pubbliche ecc. sono punite con una multa sino a fr. 2'000.- oltre al rimborso delle spese per riparazioni o sostituzioni. Resta in ogni caso riservata l'azione penale e civile per il risarcimento dei danni.

Art. 18

Tasse di

Gli allacciamenti alla rete di distribuzione dell'acqua (diretti e indiretti) sono

¹ Modifica d'ufficio SEL 07.10.2010

allacciamento soggetti ad una tassa iniziale fissa da pagare una volta tanto e ammontante a fr. 300.- per ogni allacciamento.
Il diametro dell'allacciamento viene stabilito dal municipio in base alla potenzialità della rete di distribuzione ed al reale fabbisogno dell'utente.

Art. 19

Tasse di consumo per utenti con allacciamento Per gli abbonati che dispongono di un allacciamento è prelevata una tassa annua a forfait di fr. 240.- per stabile mono familiare o stalla.

Art. 20

Modalità d'incasso Il pagamento delle tasse deve avvenire entro i termini fissati dal municipio. Qualora entro la scadenza l'utente non avrà effettuato il pagamento, gli verrà fissato un termine di 15 giorni trascorso il quale infruttuosamente si procederà all'incasso per via esecutiva e si procederà alla sospensione dell'erogazione di acqua potabile.

Art. 21

Norme complete Il sussidiamento dell'acquedotto è subordinato alla osservanza delle condizioni contemplate dal decreto esecutivo 11 febbraio 1955 concernente gli acquedotti sussidiati con i crediti del miglioramento del suolo.
Per quanto non stabilito dal presente regolamento valgono le disposizioni del regolamento dell'azienda comunale acqua potabile.

Art. 22

Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore con effetto retroattivo al 1. gennaio 2010 e dopo la ratifica da parte della Sezione enti locali.

***Approvato dal consiglio comunale il 30 giugno 2010
Ratificato dalla SEL il 9 ottobre 2010***

INDICE

art. 1	Organizzazione
art. 2	Competenze
art. 3	Fontane pubbliche
art. 4	Allacciamenti privati
art. 5	Domande di concessione
art. 6	Condizioni per l'ottenimento della concessione
art. 7	Contratto
art. 8	Istallatori
art. 9	Allacciamento alla tubazione principale
art. 10	Spese di allacciamento
art. 11	Collaudo
art. 12	Interruzioni o limitazioni di erogazione d'acqua
art. 13	Modalità di erogazione
art. 14	Divieti
art. 15	Accesso ai locali
art. 16	Idranti
art. 17	Contravvenzioni
art. 18	Tasse di allacciamento
art. 19	Tasse di consumo per utenti con allacciamento
art. 20	Modalità d'incasso
art. 21	Norme complementive
art. 22	Entrata in vigore